

**DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023**

**334/2023/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER L'AVVIO DELLA RIFORMA DEI PROCESSI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1260<sup>a</sup> riunione del 25 luglio 2023

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A recante il "*Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*" o TIVG, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante il "*Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale*" o TISG, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RQTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 134/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 496/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 13/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 13/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2022, 77/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 225/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 368/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/gas;
- la determina congiunta DMEA-DMRT 1 ottobre 2021, 3/2021 (di seguito: determina DMEA-DMRT 3/2021);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.A., come da ultimo approvato.

**CONSIDERATO CHE:**

- il prossimo 1 ottobre 2023 entrerà in vigore la riforma dei processi di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di riconsegna che alimentano reti di

distribuzione o *city gate*, approvata dall’Autorità con la deliberazione 147/2019/R/gas e successivamente integrata con le deliberazioni 555/2022/R/gas e 72/2023/R/gas; alle capacità così conferite non si applicano i corrispettivi di scostamento di cui all’articolo 17 della deliberazione 137/02;

- ai sensi della regolazione che entrerà in vigore la capacità di trasporto non sarà più richiesta dall’utente, ma calcolata e attribuita dall’impresa di trasporto come somma dei valori delle capacità di trasporto attribuite ai singoli punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) sulla base dei dati messi a disposizione dal Sistema Informativo Integrato o SII e abbinati all’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) in ragione delle relazioni di corrispondenza in essere;
- in particolare, con la deliberazione 147/2019/R/gas è stato previsto di calcolare la capacità di trasporto convenzionale associata al PdR o  $CTC_{PdR}$  come prodotto del prelievo convenzionale massimo  $PCM_{PdR}$  per il fattore di conversione  $z_{cg}$  definito per *city gate*, dove  $PCM_{PdR}$  è pari al prelievo giornaliero massimo rilevato nel corso dei dodici mesi precedenti nel caso di PdR misurati con dettaglio giornaliero (PdR MG) appartenenti alle categorie d’uso C2 e T1 di cui alla tabella 1 del TISG e, per gli altri PdR, al prodotto tra il prelievo annuo di cui all’articolo 4 del TISG e il valore massimo del profilo di prelievo attribuito al PdR ai sensi dell’articolo 5 del TISG, determinato assumendo un valore del fattore di correzione climatica di cui all’articolo 6 del TISG riferito a condizioni convenzionali per la determinazione delle capacità di trasporto associata al PdR;
- con la deliberazione 155/2019/R/gas è stato stabilito che il SII, per ciascuna richiesta di associazione UdB - PdR, verifichi che la capacità di trasporto convenzionale complessiva risultante da tale associazione non ecceda il limite di capacità consentita all’utente in relazione alle garanzie presentate;
- successivamente con la deliberazione 555/2022/R/gas è stata approvata una modifica alla deliberazione 147/2019/R/gas in relazione alla formula per il calcolo del prelievo convenzionale massimo così da prevedere che per i PdR MG appartenenti alle categorie d’uso C2, T1 e T2 di cui alla tabella 1 del TISG venga riproporzionato il prelievo fuori punta con un fattore pari a 0,43, determinato prendendo come riferimento un’ipotesi di risparmio del costo della capacità di trasporto pari al rapporto fra il costo della capacità di uscita dalla rete nazionale di trasporto e il costo della capacità comprensivo della capacità di riconsegna dell’assetto previgente alla modifica delle tariffe di trasporto intervenuta nel 2020;
- infine, con la deliberazione 72/2023/R/gas:
  - a) è stato stabilito di attribuire ai PdR misurati mensilmente (PdR MM), di cui al comma 1.1, lettera q) del TISG, e ai PdR misurati con frequenza inferiore a quella mensile (PdR MY), di cui al comma 1.1, lettera r) del TISG, una capacità convenzionale giornaliera (PdR con conferimento giornaliero) sulla base dei prelievi comunicati dal Gestore del SII ai fini delle sessioni di bilanciamento, oggetto successivamente di conguaglio nell’ambito delle sessioni di aggiustamento, cui sia applicato un corrispettivo unico a livello nazionale ai sensi del TIVG nell’ambito del quale è stata, di conseguenza,

- modificata la formula di calcolo della componente  $QT_{trasp}$  delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela;
- b) è stata approvata una modifica alla RTTG in relazione al coefficiente moltiplicativo  $k$  funzionale al calcolo del corrispettivo unitario di capacità  $CPu$  inerente ai punti di uscita aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km riproporzionato su base giornaliera. Per il periodo 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 tale coefficiente moltiplicativo  $k$  è stato posto uguale a 4, mentre a regime tale valore sarà calcolato annualmente dall'impresa maggiore di trasporto e comunicato nell'ambito della proposta tariffaria, prendendo a riferimento i dati relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria;
- c) sono stati definiti i valori del fattore di correzione climatica per la determinazione del parametro  $P_{PdR}^{max}$  e i valori del parametro  $z_{cg}$  ed è stato previsto che, in un'ottica di efficienza, il responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) verifichi con cadenza annuale i valori adottati e comunichi gli esiti all'Autorità per l'eventuale aggiornamento dei valori applicati;
- d) è stato stabilito che, ai fini dell'applicazione delle verifiche funzionali all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR ovvero delle verifiche di cui ai commi 8.1, lettera d), 10.1, lettera b) e 13.1, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, la capacità di trasporto convenzionale di cui al medesimo Allegato A continui ad essere calcolata sulla base dei criteri precedentemente definiti (riportati alle lettere a) e b) del comma 3.1 della deliberazione 147/2019/R/gas) per tutti i PdR allacciati alle reti di distribuzione, compresi quindi anche i PdR con conferimento giornaliero;
- e) per quanto concerne il tema delle garanzie, è stato previsto che le imprese di trasporto procedano all'aggiornamento dei propri Codici di rete o condizioni generali di contratto.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della deliberazione 134/2021/R/gas e della determina DMEA-DMRT 3/2021, nell'ambito della sperimentazione condotta dal Gestore del SII e da Snam Rete Gas dall'1 ottobre 2021, sono stati testati tutti gli scambi informativi e le procedure funzionali al buon esito del processo di allocazione della capacità e delle connesse verifiche di capienza delle garanzie degli utenti necessarie all'aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB e PdR;
- nello specifico, il SII ha reso disponibili:
  - a) i valori di  $CTC_{PdR}$  e  $PCM_{PdR}$  associati ad ogni punto e ad ogni utente della distribuzione (di seguito: UdD) mediante la consultazione mensile e puntuale del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU);
  - b) una maschera di consultazione attraverso la quale ogni UdB ha potuto visualizzare i parametri relativi alla capienza delle garanzie prestate ( $CL_{max}$  e  $CL_{UdB}$ ) corrispondenti alla capacità effettivamente occupata;

- Snam Rete Gas, dal canto suo, ha reso disponibile agli utenti in un'apposita sezione dell'applicativo JARVIS:
  - a) i valori di capacità attribuiti a ciascuno UdB presso ogni *city gate*, come determinati e comunicati dal Gestore del SII;
  - b) l'informativa relativa alle situazioni in cui il valore di  $CL_{UdB}$  è risultato superiore rispetto ad almeno uno dei due valori economici delle garanzie presentate dal medesimo utente, nonché il valore economico di tale differenza;
- fermo restando che la sperimentazione non ha riguardato le modifiche introdotte con la deliberazione 72/2013/R/gas sopra richiamate sub a), essendo stata parametrata su quanto stabilito con la deliberazione 147/2019/R/gas, dalla medesima non sono emerse criticità né richieste specifiche da parte degli operatori circa i flussi informativi testati;
- per quanto concerne, invece, le modifiche alla formula per il calcolo del prelievo convenzionale massimo per i PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, introdotte con la deliberazione 555/2022/R/gas e soprарichiamate, con la medesima deliberazione è stato previsto che il Gestore del SII procedesse all'implementazione di quanto stabilito, nonché all'effettuazione di una fase di test in tempo utile per l'entrata in vigore della riforma.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della sessione di bilanciamento, l'articolo 28 del TISG disciplina gli obblighi informativi a carico del SII e prevede che siano messi a disposizione dell'RdB, delle imprese di distribuzione e degli UdD per i PdR nella propria titolarità e a ciascun UdB, relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, gli esiti del processo di aggregazione, nonché una serie di informazioni relative ai PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza di cui al comma 9.2 del TISG; i medesimi soggetti possono, quindi, procedere alla verifica dei dati prodotti e le imprese di distribuzione possono provvedere alla messa a disposizione al SII dell'eventuale rettifica dei dati di misura utilizzati nell'ambito delle attività di aggregazione;
- analogo processo è previsto per le sessioni di aggiustamento come disciplinato all'articolo 31 del TISG;
- dallo scorso mese di ottobre il SII ha anche messo a disposizione dei diversi soggetti, per quanto di competenza, un applicativo chiamato "Contatore Consumi Gas" che consente di effettuare delle interrogazioni relativamente ai prelievi attribuiti in ambito di *settlement* gas e, quindi, utile alle verifiche del caso;
- con la deliberazione 496/2021/R/gas e le successive deliberazioni 13/2022/R/gas e 77/2022/R/gas, con l'aggiornamento dei Codici di rete, è stata prevista la possibilità per gli utenti di richiedere la rettifica di prelievi non coerenti come risultanti dalle procedure attuate dal SII ai fini del *settlement*; peraltro, con la deliberazione 554/2019/R/gas è stato introdotto lo standard di qualità relativo al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas

trasportato in esito a sessioni di aggiustamento ed è stato previsto che l'impresa di trasporto si faccia carico delle suddette anche quando concernenti i dati di misura trasmessi dall'impresa di distribuzione al SII, laddove palesemente erronei e tali da determinare conseguenze sui bilanci di rete non altrimenti rimediabili;

- infine, con la deliberazione 555/2022/R/gas è stata prevista l'implementazione in ambito *settlement*, a partire dal mese di maggio con competenza aprile per la sessione di bilanciamento e con la sessione annuale per l'aggiustamento, del criterio di incoerenza basato sul gruppo di misura e la successiva sterilizzazione del prelievo anomalo sulla base del valore determinato dal prelievo annuo per il profilo di prelievo attribuito al PdR;
- i prelievi che derivano dalle procedure di *settlement* sono alla base della definizione della  $CTC_{PdR}$  e, in particolar modo, per i PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 e per i PdR MM e MY le correzioni inerenti a dati di prelievo anomalo e non coerente effettuate secondo le richiamate procedure dell'articolo 28 del TISG, nonché le sterilizzazioni di cui al precedente alinea, si riverberano sul calcolo della  $CTC_{PdR}$ , correggendo la capacità attribuita al punto.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- in data 30 giugno Snam Rete Gas ha posto in consultazione le proposte di aggiornamento del proprio Codice di Rete volte al recepimento di quanto previsto dalla deliberazione 147/2019/R/gas e dalle successive deliberazioni in materia;
- sono pervenute agli uffici delle richieste di approfondimento che appaiono meritevoli di valutazione ai fini dell'entrata in vigore della riforma ovvero:
  - a) per i PdR MM e MY allineare il corrispettivo di trasporto, dove è applicato il parametro  $z_{cg}$ , e la componente  $QT_{trasp}$  applicata ai clienti finali in regime di tutela ai sensi del TIVG, dove tale parametro non è considerato;
  - b) a tale riguardo è stato segnalato che non applicare tale parametro  $z_{cg}$  ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto ai medesimi PdR MM e MY consentirebbe di semplificarne la gestione in quanto la capacità conferita corrisponderebbe così al prelievo attribuito nell'ambito delle attività di *settlement*, venendo meno la necessità di gestire un dato aggiuntivo le cui modalità di messa a disposizione non sono state oggetto della sperimentazione;
  - c) preoccupazioni circa il primo popolamento dell'RCU con riferimento ai PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, per i quali, come anzidetto, la  $CTC_{PdR}$  è calcolata sulla base di una formula che considera il prelievo giornaliero massimo registrato nei dodici mesi precedenti e, pertanto, potrebbe contenere dei prelievi anomali non corretti né sterilizzati nell'ambito delle procedure di *settlement*;
  - d) nella gestione dei servizi di ultima istanza potrebbe accadere che l'abbinamento PdR - fornitore del servizio non venga accettato dal Gestore del SII nel caso in cui le verifiche di capienza delle garanzie diano esito negativo;

- e) con riferimento ai PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 nei casi in cui vengono effettuate delle rettifiche ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas, sarebbe opportuno che l'impresa di trasporto trasmetta un flusso informativo al SII con i nuovi valori affinché quest'ultimo allinei il proprio database aggiornando i valori del parametro  $PCM_{PdR}$  e, conseguentemente, della  $CTC_{PdR}$ ;
- la sterilizzazione dei prelievi anomali non evita, comunque, che ci possano essere prelievi e  $CTC_{PdR}$  errate per i PdR MG di categoria C2, T1 e T2 nel caso di picchi anomali inferiori al valore limite su cui è settato il criterio di verifica dell'incoerenza;
  - in relazione a quanto indicato alla precedente lettera d), circa i servizi di ultima istanza, il Gestore del SII ha già provveduto, su richiesta di Snam Rete Gas, a togliere i limiti inerenti alla verifica delle garanzie per tale fattispecie; rimane da valutarne le modalità di gestione nell'ambito dei Codici di rete o condizioni generali di contratto.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 555/2022/R/gas è stato:
  - introdotto, nell'ambito dei criteri con i quali il Gestore del SII verifica la coerenza dei prelievi con i dati in proprio possesso, un nuovo criterio che prevede il confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alla portata massima del gruppo di misura del PdR (di seguito: criterio GM);
  - previsto che, nei casi di prelievi incoerenti sulla base del criterio GM, il Gestore del SII proceda alla c.d. sterilizzazione sostituendo il valore incoerente con quello determinato sulla base di consumo annuo e profilo di prelievo del PdR;
- la prima applicazione del criterio GM, avvenuta nel mese di maggio 2023 con riferimento alla sessione di bilanciamento del mese di aprile, ha dato luogo ad un sostanziale abbattimento dei casi di prelievi incoerenti oggetto di correzione ai fini del bilancio di trasporto (secondo la procedura definita con la deliberazione 496/2021/R/gas), ma ha anche evidenziato, in misura residuale, casi in cui la sua applicazione ha comportato la sterilizzazione di prelievi corretti; si tratta in particolare di:
  - PdR con gruppi di misura dotati di convertitore dei consumi, per i quali nell'RCU è posto pari ad uno il coefficiente di correzione dei volumi misurati per riferirli alle condizioni standard di pressione e temperatura (di seguito: coefficiente di correzione); in tali casi, specie se la pressione di esercizio è molto superiore a quella di riferimento, il prelievo del PdR correttamente misurato e riferito a condizioni standard potrebbe eccedere la portata massima del gruppo di misura (riferita alle condizioni di esercizio);

- PdR MY in cui l'incoerenza, e la successiva sterilizzazione, deriva dalla distribuzione giornaliera in base al profilo di prelievo del prelievo mensile, correttamente misurato;
- sono stati anche rilevati casi in cui non è stato possibile applicare il criterio GM per assenza di informazioni idonee circa il gruppo di misura;
- al fine di gestire le criticità sopra evidenziate, in via transitoria a partire dal bilancio del mese di aprile, l'applicazione del criterio GM:
  - per i PdR MG è stata integrata prevedendo la sterilizzazione per i soli casi in cui si registrano al massimo quattro prelievi giornalieri nel corso del mese superiori al valore di riferimento; tale previsione è stata adottata assumendo che un numero maggiore a quattro fosse indicativo di casi in cui il criterio GM non ha operato correttamente per effetto della mancata correzione sopra descritta;
  - per i PdR MY è stata sospesa;
- l'assetto transitoriamente definito potrebbe comportare, per un numero residuale di PdR MG, che prelievi incoerenti per più di quattro giorni nel mese non siano sterilizzati, con la conseguenza che, se appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 potrebbero dar luogo all'applicazione di una  $CTC_{PdR}$  non corretta.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- allineare, in linea con le considerazioni richiamate sub a), ed in coerenza con le osservazioni pervenute nelle consultazioni relative alla presente riforma, la componente  $QT_{trasp}$  applicata ai clienti finali in regime di tutela ai sensi del TIVG al costo di trasporto applicato in relazione ai PdR cui afferiscono tali clienti finali;
- prevedere a tal fine, in considerazione dei vantaggi richiamati sub b), che, in prima applicazione della deliberazione 147/2019/R/gas, per i PdR MM e MY, non si applichi il parametro  $z_{cg}$  con la conseguenza che la capacità di trasporto dei medesimi punti sia pari al prelievo rilevante ai fini *settlement*;
- con riferimento ai PdR MG di categoria C2, T1 e T2, introdurre delle procedure che consentano l'eventuale rettifica del dato di  $CTC_{PdR}$  che sia oggetto di rettifica ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas;
- a tal fine prevedere che il SII:
  - in prima applicazione, proceda a rideterminare il dato di  $CTC_{PdR}$ , sostituendo nella formula il valore di  $PCM_{PdR}$  con il valore ottenuto come prodotto di  $CA_{PdR}$  per  $P_{PdR}^{max}$  - ossia il valore utilizzato per il calcolo della  $CTC_{PdR}$  per gli altri PdR MG - con riferimento a tutti i PdR MG di categoria C2, T1 e T2 per i quali il relativo utente abbia richiesto all'impresa di trasporto la rettifica ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas;
  - a partire dal mese di ottobre proceda a rettificare il dato di  $CTC_{PdR}$ , su specifica segnalazione dell'UdD previa verifica dell'impresa di distribuzione, in relazione ai prelievi anomali eventualmente non intercettati con la procedura di sterilizzazione, ovvero a seguito di rettifica effettuata ai sensi

della deliberazione 496/2021/R/gas applicando la modalità di calcolo di cui al precedente alinea;

- pubblici tutte le informazioni del nuovo processo, eventuali specifiche tecniche e le relative tempistiche in tempo utile per l'entrata in vigore delle medesime coordinandosi con le imprese di trasporto ai fini della gestione delle rettifiche effettuate ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas e per le fasi del processo di conferimento di loro competenza;
- dare mandato al Gestore del SII di definire, con efficacia dal mese di luglio 2024, le modalità applicative che consentano alle imprese di trasporto di comunicare, con riferimento ai PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 per cui vengono effettuate delle rettifiche ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas, i valori corretti di  $PCM_{PdR}$  e, conseguentemente, della  $CTC_{PdR}$  affinché il medesimo gestore allinei il proprio database;
- stabilire che, con riferimento ai PdR MG di categoria C2, T1 e T2 per i quali si determini una  $CTC_{PdR}$  errata a causa, ad esempio, di prelievi anomali non intercettati con la procedura di sterilizzazione applicata dal SII, l'UdB possa richiedere all'impresa di trasporto, nell'ambito della relativa sessione di aggiustamento annuale, il conguaglio dei corrispettivi di trasporto applicati. Tale richiesta potrà essere presentata solo dopo che il dato di prelievo errato sia stato positivamente corretto presso il SII;
- a tal fine, prevedere che le imprese di trasporto siano tenute a pubblicare le procedure e la documentazione richiesta per attestare il valore della  $CTC_{PdR}$ , come risultante dalla rettifica effettuata presso il SII, e a trasmettere il nuovo dato al SII affinché possa procedere all'aggiornamento dell'RCU;
- dare mandato alle imprese di trasporto di individuare modalità di gestione delle garanzie a copertura dei corrispettivi di trasporto nei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza nell'ambito delle procedure di aggiornamento dei propri Codici di rete o condizioni generali di servizio.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario dare indicazioni al Gestore del SII utili al perfezionamento del criterio GM prevedendo che, entro il mese di marzo 2024, con competenza dal bilancio di febbraio 2024:
  - consideri il coefficiente di correzione comunicato a tal fine dalle imprese di distribuzione nei casi di gruppi di misura dotati di convertitore;
  - per i PdR MM e MY applichi il criterio GM confrontando il prelievo mensile con il prodotto fra il valore di riferimento ed il numero di giorni del mese;
- sia inoltre opportuno che, nei casi di assenza di informazioni utili circa il gruppo di misura, il Gestore del SII attribuisca d'ufficio il valore di riferimento medio dell'insieme dei PdR aventi medesima categoria d'uso e trattamento del PdR;
- sia opportuno prevedere che, nelle more del perfezionamento del criterio GM, nei casi in cui l'UdD riscontri la presenza per PdR MG C2, T1 e T2 di prelievi giornalieri incoerenti e superiori al valore di riferimento per più di quattro giorni

nel mese, possa richiedere al Gestore del SII l'applicazione del comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas come modificata dal presente provvedimento.

**RITENUTO CHE:**

- le disposizioni del presente provvedimento siano tali da riscontrare le esigenze espresse dagli operatori (come sopra richiamate), consentendo di confermare l'avvio della riforma medesima dall'1 ottobre 2023, in quanto:
  - limitano i flussi informativi, ove non già oggetto della sperimentazione avviata nell'ottobre del 2021, all'insieme dei flussi già disponibili agli utenti sulla base dell'organizzazione del settlement entrata in vigore dal 2020;
  - introducono funzionalità aggiuntive per la correzione di prelievi anomali che hanno effetto sulla determinazione della capacità

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas*

- 1.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas:
- a) dopo il comma 4.3, è aggiunto il seguente comma:

“4.4 Nei casi di rettifiche dei dati di prelievo relative ai PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, avvenute successivamente al calcolo della  $CTC_{PdR}$ , gli UdB possono richiedere all'impresa di trasporto, nell'ambito della relativa sessione di aggiustamento annuale, il conguaglio dei corrispettivi di trasporto applicati. A tal fine, le imprese di trasporto individuano e pubblicano sul proprio sito *internet* le procedure e la documentazione richiesta per attestare il valore della  $CTC_{PdR}$  come risultante dalle rettifiche effettuate presso il SII. Le imprese di trasporto sono tenute, altresì, a trasmettere il nuovo dato di  $CTC_{PdR}$  al SII per l'aggiornamento dell'RCU.”;
  - b) al comma 3.2, lettera a), le parole “C2 e T1” sono sostituite dalle parole “C2, T1 e T2”;
  - c) al comma 3.3, le parole “Per ciascun PdR” sono sostituite dalle parole “Fatto salvo quanto stabilito al comma 6.2, per ciascun PdR”;
  - d) al comma 6.2, dopo il punto, sono aggiunte le parole “In prima applicazione del presente provvedimento il valore di  $CTC_{PdR,k}$  di cui al comma 3.3 è calcolato come  $CTC_{PdR,k} = C_{PdR,k}$ .”;
  - e) dopo il comma 6.5 è inserito il seguente comma:

“6.6 Per i PdR MG di categoria C2, T1 e T2, il SII rettifica il dato errato di  $CTC_{PdR}$ , utilizzando per il calcolo il valore di  $PCM_{PdR}$  ottenuto come prodotto di  $CA_{PdR}$  per  $P_{PdR}^{max}$  ai sensi di quanto previsto al precedente

comma 3.1 con riferimento ai PdR per i quali il relativo utente abbia richiesto all'impresa di trasporto la rettifica ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas.

Per le finalità del presente comma il Gestore del SII definisce gli scambi informativi necessari e le eventuali specifiche tecniche e le relative tempistiche in tempo utile per l'entrata in vigore delle medesime e si coordina con le imprese di trasporto ai fini della gestione delle rettifiche effettuate ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas e per le fasi del processo di conferimento di loro competenza.”

## **Articolo 2**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 2.1 È dato mandato alle imprese di trasporto di individuare le modalità di gestione dei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, con riferimento alle garanzie a copertura dei corrispettivi di trasporto, nell'ambito delle procedure di aggiornamento dei propri codici o condizioni generali di servizio.
- 2.2 È dato mandato al Gestore del SII di definire, con efficacia dal mese di luglio 2024, le modalità applicative che consentano alle imprese di trasporto di comunicare, con riferimento ai PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 per cui vengono effettuate delle rettifiche ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas, i valori corretti di  $PCM_{PdR}$  e, conseguentemente, della  $CTC_{PdR}$  affinché il medesimo gestore allinei il proprio database.
- 2.3 Il Gestore del SII, entro il mese di marzo 2024, con competenza dal bilancio di febbraio 2024, provvede al perfezionamento del criterio GM nei termini di cui in motivazione.
- 2.4 Nelle more del perfezionamento di cui al comma precedente, nei casi in cui l'UdD riscontri che un PdR MG C2, T1 e T2 presenta prelievi giornalieri incoerenti e superiori al valore di riferimento per più di quattro giorni nel mese, può richiedere al Gestore del SII, secondo modalità e tempistiche dallo stesso definite, l'applicazione del comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas come modificata dal presente provvedimento.
- 2.5 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico S.p.A., alla società Snam Rete Gas e alle altre imprese di trasporto per i seguiti di propria competenza.
- 2.6 La presente deliberazione e la deliberazione 147/2019/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*